



Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma

REGOLAMENTO

**degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti
pubblici e privati**

Adottato con Delibera di Consiglio del 19/12/2016

DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

Art. 1 – Oggetto della disciplina

Art. 2 – Ambito e limiti degli interventi

Art. 3 – Modalità di attivazione degli interventi

Art. 4 – Contenuto della domanda

Art. 5 – Valutazione ed istruttoria

Art. 6 – Modalità e tempi per la presentazione delle domande, della formazione dei riparti e delle erogazioni

Art. 7 – Istituzione dell'Albo dei beneficiari

Art. 8 – Composizione dell'Albo dei beneficiari

Art. 9 – Redazione dell'Albo dei beneficiari

Art. 10 – Pubblicità della disciplina delle erogazioni liberali

Art. 11 – Entrata in Vigore

Art. 12 – Abrogazione

In attuazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 22 del "Regolamento recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 31 agosto 2013, n.101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125" adottato dal Consiglio del Collegio con delibera consiliare del 7 ottobre 2015, il Consiglio del Collegio adotta il seguente Regolamento.

Art. 1

Oggetto della disciplina

Il presente regolamento definisce l'ambito, i limiti e le modalità per l'erogazione straordinaria di ausili finanziari, sovvenzioni, sussidi e ogni altro provvedimento di concessione di vantaggio economico posto in essere dal Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma.

Art. 2

Ambito e limiti degli interventi

Gli interventi legati ad eventi straordinari dovranno essere finalizzati:

- a) Iniziative aventi riflessi, diretti e/o indiretti, sull'attività professionale del Geometra iscritto al Collegio di Roma e tutela della categoria;
- b) Riguardare interessi sociali, assistenziali, culturali, umanitari e calamità naturali eccezionali;
- c) Eliminare i bisogni economici dei soggetti in riconosciuto stato di indigenza.

Il Consiglio del Collegio nella erogazione dovrà attenersi a principi di uguaglianza sostanziale, accordando pari erogazioni in analoghe situazioni, ai seguenti soggetti:

1. geometri iscritti al Collegio di Roma;
2. iscritti praticanti con particolari disagi;
3. enti non aventi scopo di lucro legati alla promozione della figura professionale del Geometra;
4. persone fisiche, Enti di carattere pubblico o privato colpiti da calamità ed altri eventi naturali di carattere eccezionale.

Art. 3

Modalità di attivazione degli interventi

Gli interventi possono essere avviati, di norma, a richiesta dell'interessato o d'ufficio, in via eccezionale, unicamente per le situazioni individuate al precedente art. 2, punto 4.

Art.4

Contenuto della domanda

Nella domanda dovranno essere contenute le seguenti indicazioni:

- a) Se trattasi di persona fisica: generalità complete e codice fiscale del richiedente;
- b) Se trattasi di ente: denominazione completa, sede e codice fiscale dell'ente, generalità, qualifica e carica di chi sottoscrive la domanda con dichiarazione di essere a ciò autorizzato;
- c) Il tipo di intervento richiesto, finanziario o altro vantaggio economico;
- d) Il bisogno o l'interesse perseguito.

L'istanza deve essere adeguatamente motivata e documentata.

È rimesso al prudente apprezzamento del Consiglio del Collegio, in base ad elementi o informazioni in suo possesso, ovvero in relazione a particolari situazioni, far integrare l'istanza con ulteriori documenti, note e quant'altro ritenuto necessario.

Art. 5

Valutazione e Istruttoria

Le richieste pervenute al Collegio saranno sottoposte ad una istruttoria iniziale da parte dell'esecutivo del Collegio o da apposita commissione nominata dal Consiglio del Collegio. La richiesta sarà successivamente sottoposta alla valutazione del Consiglio del Collegio per l'approvazione finale.

Art. 6

Modalità e tempi per la presentazione delle domande, della formazione dei riparti e delle erogazioni

Nel corso dell'anno potranno esser presentate le istanze tendenti ad ottenere contributi, sovvenzioni, sussidi ed ogni altro beneficio di natura economica.

I fondi saranno ripartiti in modo da non superare i limiti individuati nell'apposito capitolo di bilancio.

In caso di non accoglimento della richiesta, la comunicazione è effettuata con le motivazioni che lo hanno determinato.

L'entità del beneficio economico ed il tempo di effettiva erogazione od ammissione sarà attuato con apposita delibera del Consiglio del Collegio, in applicazione delle norme di cui al presente Regolamento ed alle altre disposizioni vigenti al momento dell'emanazione degli atti, individuando contestualmente le risorse utilizzabili.

La concessione di sovvenzioni e contributi non conferisce diritto ne aspettative di continuità per gli anni successivi.

Art. 7

Istituzione dell'Elenco dei beneficiari

È istituito l'Elenco dei soggetti, comprese le persone fisiche e giuridiche, a cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio del Collegio (c.d. Elenco dei beneficiari).

L' Elenco dei beneficiari è aggiornato annualmente.

Art.8

Composizione dell' Elenco dei beneficiari

L' Elenco dei beneficiari è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso:

- Assistenza sociale;
- Attività culturali ed educative finalizzate alla promozione della figura professionale del Geometra;
- Tutela della categoria;
- Interventi straordinari;
- Altri interventi.

Per ciascun soggetto fisico, nell' Elenco dei beneficiari, sono indicati:

- a) cognome e nome, indirizzo;
- b) codice fiscale;
- c) finalità dell'erogazione espressa in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell' erogazione totale dell'anno;
- e) disposizioni in base alle quali hanno avuto luogo le erogazioni.

Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazioni ed altri organismi, nell'Albo dei beneficiari, sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) codice fiscale e/o partita IVA;
- d) finalità dell'erogazione espressa in forma sintetica;
- e) importo o valore economico dell'erogazione totale dell'anno;
- f) disposizioni in base alle quali hanno avuto luogo le erogazioni.

Art.9

Redazione dell'Elenco dei beneficiari

Alla redazione dell'Elenco dei beneficiari ed agli aggiornamenti annuali provvede l'Ufficio di Tesoreria del Collegio, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente.

L'Elenco dei beneficiari è consultabile telematicamente mediante pubblicazione sul sito internet del Collegio nell'area Trasparenza.

Art. 10

Pubblicità della disciplina delle erogazioni

Oltre alle forme stabilite dalla legge per i provvedimenti soggetti a pubblicazione, si provvederà alla pubblicazione del presente Regolamento sul sito internet del Collegio nell'area Trasparenza.

Art. 11

Entrata in Vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 20 dicembre 2016 ed è sottoposto alle forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 12

Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.